

CONTRATTO PRESTAZIONE DI SERVIZI

Tra

BIOREP S.r.l., con sede legale in Milano, Via Olgettina n. 60 c/o DIBIT – Palazzina San Michele, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03891970968, società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di Sapio Life S.r.l. con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico n. 48, iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza e Codice Fiscale n. 02006400960, rappresentata dal suo legale rappresentante *pro tempore* Michele Piovella, munito degli occorrenti poteri (di seguito, "**BioRep**"),

e

RM IMPIANTI S.r.l., con sede in Viale Nicolò Paganini, 81 - 04100 Latina (LT) Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Latina n. 02867090595 e Partita I.V.A. n. 02867090595 rappresentata dal suo legale rappresentate Sig. MARIO RAFFAELLI nato a Piove di Sacco (PD) il 19/03/1969 e residente in Viale Nicolò Paganini, 81 (LT) (di seguito, "**RM**"),

Premesso

- a) che BioRep è una società che svolge servizi di stoccaggio, a bassissime temperature e per lunghi periodi, di collezioni di cellule e di materiale biologico, a favore di Istituti di ricerca pubblici e privati e che svolge servizi di biologia cellulare, biologia molecolare e microbiologia, servizi di genetica molecolare e sequenziamento genomico, Progettazione, realizzazione e manutenzione di bio-banche chiavi in mano;
- b) che BioRep intende avvalersi di azienda altamente qualificata e dotata di comprovata capacità ed esperienza, sotto il profilo professionale, organizzativo ed economico-finanziario, oltre che in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, per l'esecuzione di servizi professionali per attività di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture tecnologiche di biobanche, laboratori e ambienti specifici, ed altre prestazioni specialistiche;
- c) che RM ha dichiarato di possedere tali caratteristiche e requisiti, in quanto operante da tempo nel settore richiesto con risorse, capacità e mezzi tali da garantire lo svolgimento delle attività richieste conformemente alle aspettative di BioRep e senza pericolo o pregiudizio alcuno;
- d) che le parti intendono procedere alla stipula del presente contratto per la prestazione di servizi nel pieno rispetto delle leggi, secondo le modalità e i termini di seguito indicati (di seguito, "**Contratto**").

Tutto ciò premesso, costituendo le premesse così come gli allegati parte integrante ed essenziale del presente Contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

RM si impegna all'esecuzione dei servizi (di seguito, "**Servizi**" o "**Servizio**") individuati e dettagliatamente descritti nell'Allegato A.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

2.1 RM presterà i Servizi nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi disposizione legislativa applicabile al caso di specie.

In particolare, RM si impegna a svolgere i Servizi conformemente a quanto descritto nell'Allegato A al presente Contratto, in funzione della tipologia di attività richiesta.

2.2 I Servizi verranno prestati da RM presso la propria sede di Latina (LT), Viale Nicolò Paganini, 81. Tuttavia, RM prende atto ed accetta che la prestazione dei Servizi può comportare la trasferta su tutto il territorio nazionale ed internazionale e pertanto la stessa RM si impegna all'esecuzione delle attività indicate in Allegato A senza alcuna limitazione territoriale.

2.3 RM dichiara di essere a conoscenza e si impegna ad accettare incondizionatamente ed integralmente tutta la documentazione, eventualmente prevista e previamente trasmessa di volta in volta da BioRep ad RM, dell'eventuale appalto di servizi e/o altro rapporto contrattuale tra BioRep e il proprio cliente/committente nell'ambito della quale verranno espletate, di volta in volta, le prestazioni oggetto del presente Contratto, rispettandone in contenuti per quanto di propria competenza, se del caso, ove necessario e richiesto dalla Committente a discrezione di quest'ultima, anche per il tramite della stipula di apposito contratto di subappalto che conterrà gli obblighi specifici di RM nell'ambito del singolo appalto di riferimento.

3. DURATA

Il presente Contratto avrà una durata di 1 (uno) anno, a partire dalla data del 01/02/2024, e si intenderà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni, per più periodi di uguale durata salvo che una parte non comunichi disdetta all'altra a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza (e così per le scadenze successive).

4. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo per l'esecuzione dei Servizi e le modalità di pagamento sono determinati e meglio specificati all'Allegato B del presente Contratto.

4.2 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 7.2, i pagamenti saranno effettuati da BioRep a 60 gg data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario presso le coordinate bancarie indicate da RM.

4.3 Per le fatture riguardanti Servizi effettuati presso gli Enti Pubblici, i pagamenti saranno effettuati su un Conto Corrente Dedicato.

4.4 Resta in ogni caso inteso ed espressamente convenuto tra le Parti che i pagamenti periodici effettuati da BioRep potranno, di volta in volta, essere condizionati da quest'ultima al fatto che RM abbia prodotto a BioRep idonea documentazione che attesti:

- a) che RM ha pagato tutte le retribuzioni, le ritenute fiscali, i contributi e gli oneri previdenziali ed assistenziali alla manodopera impiegata per l'esecuzione del contratto;
- b) che i subappaltatori di RM, ove esistenti e preventivamente autorizzati da BioRep, hanno pagato ai propri dipendenti tutte le retribuzioni, le ritenute fiscali, i contributi e gli oneri previdenziali ed assistenziali alla manodopera impiegata per l'esecuzione del presente contratto;
- c) che tutti i subappaltatori di RM, ove esistenti e preventivamente autorizzati da BioRep, utilizzano personale regolarmente inquadrato ai sensi della legge applicabile;
- d) l'esecuzione dei Servizi sia stata effettuata da parte di RM nelle modalità indicate nell'Allegato A (Rapporto di intervento, completo di tutte le informazioni richieste).

5. DICHIARAZIONI – IMPEGNI DI RM

5.1 RM si impegna a svolgere tutti i Servizi descritti in Allegato A del presente Contratto. RM sarà tenuto a rendere conto delle attività svolte ogniqualvolta BioRep faccia espressa e specifica richiesta di chiarimenti in merito.

RM si impegna altresì a comunicare tempestivamente a BioRep eventuali procedimenti disciplinari pendenti.

5.2 RM si impegna a recarsi, su richiesta di BioRep e ogniqualvolta sia necessario il suo intervento diretto in concomitanza di scadenze, presso la sede di BioRep in Milano, che le parti si danno atto essere quella di riferimento, o presso le sedi periferiche di BioRep di volta in volta di pertinenza dell'area in cui verranno prestati i Servizi.

5.3 RM, nell'esecuzione dei Servizi, si impegna a rispettare i tempi necessari all'esecuzione e/o quelli che di volta in volta verranno indicati da BioRep.

5.4 RM provvede ad aggiornare BioRep ogniqualvolta intervenga una novità normativa relativa ai Servizi prestati, che obblighi BioRep ad un concreto adeguamento, in tempo utile perché la stessa possa darvi corretta attuazione.

5.5 Per tutto il periodo di validità del presente contratto è fatto divieto ad RM di svolgere attività identica, simile o analoga a quella oggetto del presente contratto sulle apparecchiature e/o impianti rivenduti da BioRep o per le quali è identificata come rivenditore autorizzato e/o in esclusiva, per conto sia di Enti Pubblici o Privati, Ditte o Società, operanti nei medesimi settori merceologici di BioRep nell'ambito del presente contratto. Tali attività non potranno essere espletate né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona, Ente, Ditta o Società. La violazione di quanto sopra comporterà la facoltà per BioRep alla risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, con diritto / facoltà per BioRep di richiedere a RM il risarcimento dei

danni eventualmente subiti. Il Corrispettivo di cui al precedente articolo 4 tiene conto di quanto previsto al presente articolo 5.5.

6. ESONERO DA RESPONSABILITA'

6.1 BioRep non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi violazione di specifiche disposizioni legislative commessa da RM in esecuzione delle attività relative all'oggetto del presente Contratto.

In particolare, RM sarà responsabile per eventuali violazioni da parte dei suoi dipendenti e/o collaboratori di leggi, regolamenti, usi, normative e prescrizioni, tenendo BioRep indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatagli dalla Pubblica Autorità e/o da qualsivoglia altro terzo in relazione a tali violazioni.

6.2 RM garantisce di essere in piena regola per quanto attiene l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e ogni normativa (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle previdenziali, contributive, assicurative, relative alla sicurezza sul lavoro ed al diritto del lavoro in generale, e quelle relative alla tutela dell'ambiente e del territorio) vigente ed applicabile al proprio personale nell'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto. In particolare, RM si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti di cui all'art. 13-ter del D.L. 83/2012, relativi al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta da RM in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del Contratto. Ad evidenza di ciò, RM fornirà annualmente e/o su richiesta espressa di BioRep la documentazione volta ad attestare che i versamenti fiscali di cui al presente paragrafo, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti.

RM si impegna pertanto a manlevare ed in ogni caso a rimborsare e/o risarcire BioRep per ogni pregiudizio economico che sia conseguenza di violazioni da parte di RM della normativa in materia lavoristica, previdenziale e fiscale nell'esecuzione del presente Contratto.

6.3 RM, che dichiara di essere munito di idonea copertura assicurativa, dovrà risarcire l'eventuale danno arrecato a cose e/o persone nello svolgimento delle attività rese ai sensi del presente Contratto, tenendo indenne BioRep da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, dall'Autorità, da Associazioni o da chiunque ritenga di presentare richieste risarcitorie di qualsiasi tipo. Del pari RM sarà unico responsabile dei danni che abbia cagionato con la propria attività, in esecuzione del presente Contratto.

6.4. RM, in esecuzione di quanto indicato dal punto 6.3. che precede, s'impegna a sottoscrivere idonea polizza assicurativa, della durata non inferiore alla durata del presente Contratto, e dei suoi eventuali rinnovi, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 Euro).

Copia di tale polizza assicurativa sarà trasmessa a BioRep all'atto della firma del presente Contratto e di ogni suo eventuale rinnovo.

7. PERSONALE

7.1. Per l'espletamento del presente incarico, RM dovrà avvalersi esclusivamente di personale proprio e/o somministrato di cui comunque RM sarà in ogni caso ritenuto unico soggetto responsabile, dando sin d'ora atto che nessun vincolo contrattuale può instaurarsi tra detto personale e BioRep e, in ogni caso, manlevando BioRep da ogni costo o responsabilità che potessero derivare per richieste o pretese del personale o di terzi in relazione all'attività svolta per l'espletamento del presente Contratto, in particolare per quanto riguarda obbligazioni salariali, di indennità, previdenziali, assicurative e per qualsiasi ulteriore obbligazione derivante dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato e autonomo.

7.2. Al fine di consentire il controllo dell'ottemperanza degli obblighi suddetti, RM si obbliga a consegnare a BioRep prima della decorrenza del Contratto, e nel corso della sua esecuzione, e BioRep ha comunque il diritto di verificare, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante il corretto versamento, per ogni proprio dipendente, di:

- ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;
- contributi previdenziali;
- contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai sopradetti fini, RM ha l'obbligo di consegnare a BioRep la seguente documentazione:

- i. un prospetto analitico contenente l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati e l'indicazione degli importi contributivi e retributivi versati;
- ii. il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) unitamente ad una dichiarazione che dia atto che i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

Qualora la suddetta documentazione non fosse presentata, oppure ove risulti una inadempienza di RM, i pagamenti relativi ad interventi effettuati nei mesi corrispondenti a quelli della documentazione mancante non avranno corso ed i relativi termini di pagamento saranno sospesi fino all'avvenuta consegna di tutta la documentazione richiesta, ovvero fino all'assolvimento degli obblighi da parte di RM

Per tale eventuale sospensione o ritardo nei pagamenti RM non potrà opporre eccezione alcuna.

7.3 Tra BioRep e RM esiste esclusivamente il rapporto derivante dal presente Contratto. Pertanto, viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro tra BioRep ed i dipendenti di RM in osservanza della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e di qualsiasi altra normativa eventualmente applicabile.

RM si impegna comunque ad applicare ai suoi dipendenti un trattamento sindacale, retributivo e previdenziale conforme alle disposizioni vigenti.

I dipendenti di RM non potranno in alcun modo impartire ordini e/o comunicare istruzioni e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti, consulenti e collaboratori di BioRep.

Ogni indicazione operativa inerente al presente Contratto dovrà essere comunicata da RM e/o dai suoi dipendenti solo ed esclusivamente al responsabile della funzione interessata di volta in volta comunicato da BioRep.

8. RISERVATEZZA E USO DELLE INFORMAZIONI

8.1 Tutti i dati, le informazioni, anche quelle non in forma cartacea, acquisiti, anche incidentalmente, da RM e/o suoi dipendenti e collaboratori, sono tra le parti medesime considerati strettamente riservati e non potranno essere divulgati, neanche parzialmente, per nessuno scopo o finalità ed in alcun contesto.

8.2 L'obbligo di riservatezza permane a carico di RM anche successivamente alla cessazione del rapporto.

8.3 Gli obblighi di cui al presente articolo sono riferiti anche a tutti i soci, associati, dipendenti, collaboratori di RM, che siano venuti a conoscenza, anche incidentalmente, dei dati, delle informazioni e delle conoscenze di cui sopra.

9. NORME DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

9.1 Per l'espletamento del presente Contratto, RM dichiara di possedere i requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 26 co.1 del D. Lgs. 81/2008, che pertanto si obbliga a osservare e fare osservare unitamente a tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A conferma di tale circostanza si impegna a consegnare a BioRep la seguente documentazione, aggiornandola come di seguito:

- certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (aggiornamento: ad ogni scadenza);
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n.445/2000 (aggiornamento: annualmente in assenza di modifiche);
- certificazione DURC (aggiornamento: ad ogni scadenza);
- documento di valutazione dei rischi (art.28 D. Lgs. 81/2008) e correlato piano di sicurezza (aggiornamento: ad ogni revisione);
- indicazione del responsabile per la sicurezza di RM incaricato della cooperazione e del coordinamento di cui all'art.26 D. Lgs. 81/2008 (aggiornamento: ad ogni modifica).

RM, dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando

le disposizioni contenute nella normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, con specifico, anche se non esclusivo, riferimento alle norme del D. lgs.81/2008.

RM, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni citate, e deve inoltre prendere l'iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. RM deve in particolare formare ed informare i propri dipendenti e collaboratori, ai sensi e agli effetti degli art. 36/37 D. Lgs 81/2008, circa i rischi per la sicurezza e la salute e le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate dall'impresa, osservando e facendo osservare ai propri dipendenti:

- le misure di prevenzione e protezione dei rischi relativi alla propria attività, come individuate a seguito della avvenuta valutazione dei rischi (art. 28 D. lgs. 81/2008);
- le misure di prevenzione e protezione eventualmente predisposte sulla base delle informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro ricevute da BioRep;
- le disposizioni in materia di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei predetti propri dipendenti;
- le norme di comportamento e le procedure di sicurezza e di emergenza adottate all'interno dei luoghi ove viene svolta l'attività lavorativa di BioRep.

9.3 BioRep, laddove necessario e/o opportuno ai sensi della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si impegna a fornire a RM chiare e dettagliate informazioni sui fattori di rischio specifici esistenti nell'ambiente di lavoro ove si svolgeranno i Servizi oggetto del presente Contratto, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sulle possibili interferenze con l'attività lavorativa svolta direttamente dai propri dipendenti, e sulle misure di emergenza e di evacuazione adottate nell'azienda e nei luoghi di lavoro interessati dall'esecuzione dei Servizi.

In particolare, BioRep, nelle ipotesi sopra citate per far fronte all'obbligo informativo richiamato, si impegna a consegnare a RM:

- estratto del documento di valutazione dei rischi di BioRep con riferimento ai luoghi di lavoro interessati dalla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- piano di emergenza e di evacuazione predisposto da BioRep nella parte relativa alle aree aziendali interessate dalla prestazione dei Servizi;
- indicazione del responsabile per la sicurezza di BioRep incaricato della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008.

9.4 BioRep e RM devono cooperare, collaborare e scambiare informazioni precise, tra di loro e con le altre imprese eventualmente presenti sul luogo di lavoro, non solo nell'esecuzione di lavori, ma anche per la prevenzione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, dovuti anche all'interferenza delle reciproche attività.

9.5 Nell'ottica di promozione della cooperazione e del coordinamento ai sensi dell'art. 26 co. 2 del D. Lgs. 81/2008, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, BioRep

provvederà ad elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ("DUVRI"), con l'individuazione delle misure adottate dalle parti per eliminare i rischi da interferenze nelle aree di lavoro in cui i dipendenti di BioRep e quelli di RM vengano a contatto o si verifichi una sovrapposizione delle reciproche attività.

9.6 L'attività di cooperazione e coordinamento di cui ai precedenti punti 9.4 e 9.5 non si applica ai rischi specifici propri dell'attività di RM e di BioRep, ma solo su quelli derivanti dalla valutazione dei rischi di interferenze.

9.7 È espressamente convenuto che nel corrispettivo di cui al precedente art. 4 sono interamente ricompresi tutti gli oneri e i costi relativi alla sicurezza del lavoro a carico di RM derivanti dall'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, ivi compresi i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze previsti nel DUVRI, che, per concorde stima e valutazione delle parti, vengono quantificati in euro zero (0/00) annui.

9.8 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.

10. SUBAPPALTO

A RM non è concesso subappaltare a terzi, né per intero né parzialmente, le prestazioni derivanti dal presente Contratto, senza preventiva autorizzazione di BioRep.

A RM non è concesso cedere gli eventuali crediti, relativi al presente Accordo, senza preventiva autorizzazione di BioRep.

11. PENALI

11.1 In caso di mancata esecuzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio, per la quale è previsto e predeterminato dalle Parti un termine essenziale, potrà essere applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo o mancata esecuzione, fino al limite massimo di 10 (dieci) ritardi e/o mancate esecuzioni.

Resta in ogni caso salvo il diritto di BioRep al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza del ritardo o mancata esecuzione del Servizio.

Resta peraltro inteso che, nelle ipotesi di mancata esecuzione dei Servizi o di ritardo nell'esecuzione di un Servizio per la quale è previsto un termine essenziale, senza pregiudizio per il diritto di BioRep all'applicazione della penale ed alla richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti, non sarà riconosciuto a RM alcun corrispettivo per il Servizio non eseguito.

11.2 Fatta salva l'applicazione delle misure sopra previste, nelle ipotesi considerate, BioRep si riserva il diritto di eseguire direttamente, o di fare eseguire a terzi, le prestazioni non effettuate da RM addebitandone i costi alla stessa RM, che risponderà personalmente degli eventuali danni provocati alle apparecchiature o a terzi.

Superato il limite indicato al precedente 11.1, BioRep potrà esercitare tutte le facoltà derivanti dall'art. 1454 c.c..

12. EVENTI DI FORZA MAGGIORE

S'intendono convenzionalmente come eventi di forza maggiore tutti quegli interventi di là dal ragionevole controllo di una parte, quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: sciopero, agitazioni sindacali, calamità naturali, o in genere qualunque evento straordinario e non prevedibile, non imputabile alla parte colpita.

Nell'ipotesi che RM subisca un evento di forza maggiore tale da impedire l'esecuzione di tutte o parte delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto, essa avrà l'obbligo di informarne BioRep per raccomandata A/R o PEC, anticipata via mail, entro 24 ore dall'accadimento, provvedendo altresì ad effettuare una stima della durata dell'evento di forza maggiore.

RM non avrà diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo sarà sospeso e/o ridotto. BioRep, informata da RM, si riserva la facoltà di provvedere ad effettuare personalmente, o a fare effettuare a terzi, l'intervento /gli interventi coinvolti dall'evento di forza maggiore.

13. CLAUSOLA EX D. LGS. N. 231/2001

13.1 RM dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui regolata dal D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 ("D. Lgs. 231/2001") e di essere a conoscenza dei contenuti e dei principi del "Codice Etico" e del documento "Modello Organizzativo" all'uopo elaborati da BioRep.

13.2 RM si impegna a non porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico/Modello Organizzativo elaborati da BioRep nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati D. Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

13.3 Nell'espletamento dell'attività per conto di BioRep, non è consentito a RM offrire o promettere - direttamente o indirettamente - denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.

13.4 In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai paragrafi 13.2 ed 13.3 e senza pregiudizio per quanto previsto nel paragrafo 13.6, BioRep avrà il diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del contratto, dandone comunicazione a RM ed indicando sinteticamente le circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione ovvero, in alternativa, avrà il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile, dandone comunicazione a RM ed indicando sinteticamente le circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

13.5 L'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 13.4 avverrà a danno di RM con addebito allo stesso di tutte le maggiori spese e/o costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico di RM la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inadempimento e l'obbligazione di manlevare e tenere indenne BioRep per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

13.6 In caso di inadempimento degli obblighi previsti dai paragrafi 13.2 ed 13.3, RM sarà inoltre tenuto a corrispondere a BioRep un importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di penale per ciascuna violazione commessa, fatto salvo il diritto di BioRep ad essere comunque risarcita per il maggior danno eventualmente sofferto.

13.7 RM dovrà informare immediatamente BioRep nel caso in cui lo stesso riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente di BioRep una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico/Modello Organizzativo adottato da BioRep ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – L. 136/2010

RM e BioRep dichiarano di conoscere e di rispettare il contenuto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive sue modifiche, relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, in caso di acquisizione di ordini e/o appalti relativi alla pubblica amministrazione, RM, al fine di non incorrere nelle conseguenze previste dalla citata legge, è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, per l'esecuzione del presente atto, un'apposita clausola del medesimo tenore della presente con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136/2010.

15. RISOLUZIONE

BioRep potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., in caso di:

- ritardato, inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni poste a carico di RM e meglio descritte all'Allegato A al presente Contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7.2 – relativamente agli obblighi di consegna della documentazione attestante l'esatto adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali;

Ferma restando l'applicazione di ogni altra clausola contenuta nel presente Contratto che preveda il diritto di BioRep a risolvere il presente Contratto e senza pregiudizio per ogni altra clausola che nel presente Contratto attribuisce altri diritti a BioRep, quest'ultima ha diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi in tale senso a RM nel caso in cui la stessa RM sia inadempiente ad anche solo una delle obbligazioni poste a suo carico ai sensi di:

- art. 8 ("Riservatezza e uso delle informazioni");
- art. 9 ("Norme di sicurezza e igiene del lavoro");
- art. 10 ("Subappalto");
- art. 13 ("Clausola ex D. Lgs. N. 231/2001");
- art. 14 ("Tracciabilità dei flussi finanziari").

BioRep e RM altresì potranno risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle ipotesi di:

- dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia sottoposto una delle parti;
- caso di sostanziale mutamento negativo delle condizioni economiche e/o finanziarie di una delle parti rispetto a quelle esistenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto tali da fare ragionevolmente presumere l'impossibilità per una delle parti di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nel presente Contratto.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di BioRep o di RM di chiedere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente derivati dall'inadempimento della parte inadempiente.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

Le parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del Contratto e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge, in particolare con riferimento al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR").

Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle parti, BioRep e RM agiranno reciprocamente in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto che prevedono un trattamento di dati personali, BioRep agisce tipicamente nel ruolo di titolare autonomo del trattamento mentre RM agisce tipicamente in quello di responsabile esterno del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite da BioRep e dettagliate per iscritto nel "contratto per il trattamento dei dati personali" allegato al presente Contratto di cui è parte integrante, obbligandosi altresì ad osservare i provvedimenti applicabili dell'autorità di controllo per la protezione dei dati personali competente pro tempore vigenti.

17. COMUNICAZIONI

17.1 Tutte le comunicazioni tra le parti ai sensi del presente Contratto, ove non diversamente previsto nello stesso, saranno inviate per iscritto e saranno ritenute debitamente effettuate se consegnate personalmente o inviate per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o se inviate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

per BioRep:

Indirizzo: Via Olgettina, 60 | c/o DIBIT 2 | Palazzina San Michele | 20132 Milano (Italy)

Tel: +39 02 58029369

e-mail: customerservice@biorep.it

per RM:

Indirizzo: Viale Nicolò Paganini, 81 - 04100 Latina (LT)

Tel: +39 07731852703

Cel: +39 3385463361

e-mail: m.raffaelli@rm-impianti.com

È fatto salvo il diritto per ciascuna parte di comunicare all'altra, per iscritto ed in conformità alle precedenti disposizioni di cui al presente punto, il diverso indirizzo a cui inoltrare le comunicazioni.

18. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

19. MODIFICHE

Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto tra le parti.

Elenco allegati:

A) DESCRIZIONE DEI SERVIZI

B) CONDIZIONI ECONOMICHE

C) CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Milano, 26/01/2024

Letto firmato e sottoscritto

BioRep S.r.l.

Michele Piove

DocuSigned by:

31BA3C44ADBE4E4...

Direttore Generale

RM IMPIANTI S.r.l.

DocuSigned by:

4C3B7B0278BB46F...
Mario Raffaelli

Rappresentante Legale

RM dichiara che tutte le clausole contenute nel presente Contratto sono state oggetto di attenta e singola pattuizione e riflettono la comune volontà, in ogni caso, sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli:

Art. 2.3 - Impegno al rispetto della lex specialis di gara;

Art. 5 - Dichiarazioni - impegni di RM;

Art. 6 - Esonero da responsabilità;

Art. 7 - Personale dipendente;

Art. 8 - Riservatezza e uso delle informazioni;

Art. 9 - Norme di sicurezza e igiene sul lavoro;

Art. 10 - Subappalto;

Art. 11 - Penali;

Art. 13 - Clausola ex D. Lgs. n. 231/2001;

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 15 - Risoluzione;

Art. 16 - Privacy ex D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;

Art. 18 - Foro competente.

Allegato A - Descrizione dei Servizi

Data, 26/01/2024

RM IMPIANTI S.r.l.

DocuSigned by:

4C3B7B0278BB46F...
Mario Raffaelli
Rappresentante Legale

ALLEGATO A DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Servizi professionali per attività di installazione e collaudo iniziali, assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture tecnologiche di biobanche, laboratori e ambienti specifici, ed altre prestazioni specialistiche.

1 – Attività di installazione e collaudo iniziali, assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria di:

Famiglia/tipologia:

- Contenitore criogenico di stoccaggio per materiale biologico;
- Congelatori programmabili per congelamento di materiale biologico;
- Serbatoi auto pressurizzabili;
- Sistemi di monitoraggio allarmi biobanca wireless/cablati;
- Sistemi di rilevamento tenore O₂/CO₂ biobanca.
- Quadri di controllo delle logiche di messe a freddo

Per queste famiglie/tipologie, RM effettuerà l'intervento concordato con BioRep secondo le istruzioni e le modalità operative a lui fornite, rispettando le specifiche di installazione, collaudo e manutenzione concordate da BioRep con il proprio Cliente e rilasciando a BioRep la documentazione prevista dalle procedure concordate al termine dell'intervento.

BioRep si impegna a trasferire a RM procedure specifiche, istruzioni operative e relativi moduli funzionali all'espletamento del servizio.

2 – Modalità d'intervento e di gestione apparecchiature

BioRep fornirà preventivamente a RM tutte le procedure relative agli interventi che dovranno essere eseguiti sulle apparecchiature.

In particolare, BioRep consegna a RM le seguenti procedure:

- SAM001-02-005-Richiesta intervento tecnico presso terzi
- SAM001-03-005-Verbale di intervento tecnico (V.I.T.)
- SAI001-01-005-Installazione e Collaudo - TANK CHART MVE
- SAI001-02-005-Installazione e Collaudo congelatori a discesa programmata della temperatura Planer Plc
- SAM001-04-006-Controlli visivi preliminari - contenitori criobiologici Chart MVE
- SAM001-06-006-Specifiche di collaudo - contenitori criobiologici Chart MVE
- SAM001-08-005-Specifiche di collaudo Planer
- SAI004-01-001-Manutenzione dei sistemi integrati di una biobanca
- SAM003-04-01-Checklist di collaudo sala criogenica

alle quali dovrà scrupolosamente attenersi nello svolgimento degli interventi e incarichi che verranno ad esso affidati.

Per apparecchiature e/o sistemi non dettagliati nelle procedure di cui sopra, RM dovrà attenersi a quanto riportato nei manuali d'installazione, uso e manutenzione dei Fabbricanti.

Il calendario delle nuove installazioni e degli interventi che dovranno essere eseguiti sulle apparecchiature, saranno forniti tempestivamente da BioRep formalizzando la richiesta di intervento all'indirizzo e-mail indicato allo scopo da RM. Tali richieste di intervento saranno formalizzate secondo quanto previsto dalla procedura SA-B001.

RM si impegna a dare conferma della presa in carico degli interventi e delle date programmate per la loro esecuzione a mezzo e-mail all'indirizzo **sat@biorep.it**.

RM presterà la Sua opera durante tutti i giorni lavorativi compreso il sabato e la domenica ove si rendesse necessario, secondo il programma di lavoro concordato con BioRep mediante i propri coordinatori tecnici autorizzati e secondo le fasce di intervento e tariffe specificate nell'allegato "B" del presente contratto.

RM è responsabile, per quanto riguarda gli interventi:

- del rispetto delle procedure di installazione, collaudo e manutenzione concordate con BioRep;
- della corretta compilazione della documentazione tecnica e dei Verbali di intervento tecnico relativi alla prestazione svolta;
- della verifica della corretta compilazione dei documenti di consegna riportanti i numeri di matricola delle apparecchiature, ai fini della rintracciabilità dei prodotti;
- del controllo dello stato delle apparecchiature installate, con segnalazione sul Verbale di Intervento Tecnico di quanto rilevato;
- della verifica del rispetto delle specifiche di installazione concordate tra BioRep e il Cliente finale, segnalate da BioRep in fase di richiesta di intervento.

3 – Movimentazione delle apparecchiature, attrezzature e materiali

Apparecchiature in sostituzione:

Nell'ambito dello svolgimento del servizio, se dovesse rendersi necessaria la sostituzione di apparecchiature presenti presso il cliente finale BioRep, RM dovrà segnalare tale necessità, in evidenza, sul rapportino di intervento sia a BioRep che al Cliente, in modo che BioRep possa organizzare con il Cliente quanto necessario all'eventuale ritiro e/o sostituzione con altra apparecchiatura.

BioRep stessa avrà la responsabilità specifica di mettere a disposizione di RM l'eventuale apparecchiatura in sostituzione, fornendola nella modalità opportuna, in modo che RM possa procedere all'installazione presso il cliente finale di BioRep.

Attrezzature per il controllo:

RM provvederà a suo carico a mettere a disposizione dei propri tecnici le attrezzature necessarie per il controllo delle apparecchiature e per le relative attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Se per effetto di mancanza di attrezzatura l'intervento richiesto non potrà essere completato nella forma e nei tempi previsti per lo stesso, BioRep non riconoscerà alcun costo che dovesse generarsi da tale accadimento.

Parimente se ritardi ed impossibilità di esecuzione dell'intervento deriveranno da incomplete o erronee informazioni trasmesse da BioRep a RM, BioRep riconoscerà gli oneri derivanti dalla modifica della programmazione delle attività necessarie alla risoluzione del problema riscontrato.

BioRep, ove si rendesse necessario e funzionale all'espletamento di un servizio, potrà fornire attrezzatura specifica in comodato d'uso. Tali attrezzature consegnate da BioRep

dovranno essere custodite ed utilizzate con cura e rese a BioRep integre e perfettamente funzionanti.

RM risponderà in solido di eventuali danni arrecati alla stessa attrezzatura di proprietà BioRep.

Materiali di consumo e parti di ricambio:

I materiali di consumo e le parti di ricambio necessarie per gli interventi di manutenzione verranno fornite dalla BioRep direttamente a RM, c/o il proprio magazzino, o direttamente al tecnico di RM, in funzione degli accordi specifici che verranno presi e concordati tra le parti per ottimizzare il servizio.

Tali accordi potranno essere gestiti a mezzo di comunicazioni mail tra le parti stesse.

BioRep si impegna a mantenere uno stock minimo di parti di ricambio presso la propria sede, e/o presso la sede di RM, definito in base al numero ed alla tipologia delle apparecchiature su cui i tecnici di RM dovranno operare nelle varie aree. Tale materiale resterà in ogni caso di proprietà BioRep.

All'occorrenza, parti di ricambio specifiche potranno essere fornite direttamente da RM, previa approvazione preventiva da parte di BioRep. Tali ricambi dovranno essere originali o, comunque, rispondenti a quanto specificato nei manuali d'uso e manutenzione dei fabbricanti delle apparecchiature.

4 – Compilazione dei documenti ed autorizzazione alla fatturazione

Ogni intervento dovrà essere documentato sulla piattaforma WebAlert o, laddove non fosse possibile, su appositi moduli BioRep debitamente compilati in ogni loro parte.

RM potrà procedere alla fatturazione delle attività solo a seguito di autorizzazione da parte di BioRep.

5 – Interventi in emergenza

RM è disponibile a garantire reperibilità 24 ore al giorno 365 giorni l'anno.

Per le attività oggetto del presente contratto sui Clienti BioRep per cui il Servizio di Reperibilità prevede copertura 24 ore al giorno e 365 giorni l'anno, lo stesso verrà attivato previa comunicazione scritta (mail, lettera o fax) redatta da BioRep per il tramite di servizi dedicati (numero verde o similari) ed inoltrata a RM. La stessa RM dovrà quindi informare dell'avvenuta notifica e confermare l'attivazione del servizio stesso.

Di seguito vengono indicati i numeri di riferimento del personale di RM preposto a garantire tale continuità di servizio.

- Numero di reperibilità: 377/5393712
- Mario Raffaelli: 338/5463361
- Francesco Di Stefano: 328/3520000

Tale/i riferimento/i verrà/anno contattato/i e/o attivato/i esclusivamente da un incaricato BioRep che avrà preventivamente recepito le eventuali necessità di intervento, pianificando le attività necessarie alla risoluzione del problema.

**ALLEGATO B-1
CONDIZIONI ECONOMICHE**

I Servizi previsti nel presente Contratto e descritti in Allegato A saranno fatturati tra le parti nel seguente modo:

- Importo: secondo il seguente tariffario 2024:

TARIFFARIO RM IMPIANTI Srl 2024

- Fatturazione suddivisa per singolo cliente e per prestazioni effettuate e collaudate. La fatturazione viene autorizzata in presenza di verbali di collaudo/manutenzione formali firmati tra le parti;
- Pagamento: BB 60 gg. d.f.f.m

**ALLEGATO B-2
SITI SOTTO CONTRATTO**

Elenco siti con interventi di manutenzione straordinaria che si identificano come servizi in reperibilità alla data della firma del presente contratto:

ALLEGATO C

Contratto per il Trattamento dei Dati Personali

I. PREAMBOLO

Premesso che:

A. Le Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali consentono a ogni Titolare autonomo del trattamento di proporre una persona fisica o giuridica, una pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente o associazione, quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

B. il Responsabile designato deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

C. Il presente Contratto per il Trattamento dei Dati Personali, unitamente ai suoi Allegati (congiuntamente "Contratto"), viene stipulato tra BioRep S.r.l. c.f. e p. IVA 03891970968, con sede in via Olgettina, 60, Milano, nella persona del proprio rappresentante legale pro tempore (di seguito il "Titolare") e RM IMPIANTI di Mario Raffaelli, con sede legale in Latina (di seguito, "Responsabile"); il Titolare e Responsabile, congiuntamente intesi come le "Parti", e ciascuno singolarmente come "Parte", al fine di riflettere gli accordi intercorsi tra le Parti con riferimento al Trattamento dei Dati Personali del Titolare, in osservanza delle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali.

D. Il Responsabile fornisce servizi professionali per attività di presidio remoto monitoraggio allarmi, Help desk e assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture tecnologiche delle biobanche, laboratori e ambienti di proprietà di BioRep o ad essa dati in gestione per conto del Titolare ("Servizio") come previsto dal Contratto di servizi sottoscritto in data 03/06/2019 ("Contratto Master") tra Responsabile e Titolare, di cui il presente Contratto costituisce parte integrante e, al fine di rendere disponibile il summenzionato Servizio secondo quanto previsto dal presente Contratto, il Responsabile potrebbe trattare Dati Personali di titolarità del Titolare.

E. Più precisamente, la/le finalità del Trattamento dei Dati Personali del Titolare in relazione al Servizio è/sono descritta/e nell'Allegato 1.

F. Il Titolare è consapevole che il suo utilizzo del Servizio potrebbe essere soggetto alle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali con riferimento a giurisdizioni che impongono determinati requisiti nel rispetto delle attività di Trattamento di qualsiasi Dato Personale.

G. Le Parti hanno concluso il presente Contratto al fine di assicurarsi la conformità alle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali e stabilire misure di sicurezza e procedure idonee per procedere al legittimo Trattamento dei Dati Personali. Il suddetto preambolo forma parte integrante del Contratto.

1. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente definito nel presente Contratto, tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente Contratto hanno il significato loro attribuito nel Contratto Master. In caso di contrasto o incongruenze per quanto riguarda la tutela della protezione dei dati tra il presente Contratto e il Contratto Master, prevale quanto stabilito nel presente Contratto;

“Autorità di Controllo” indica ogni autorità competente a vigilare ed assicurare l’applicazione delle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali con riferimento al Trattamento dei Dati Personali del Titolare svolti per mezzo del Servizio;

“Categorie Particolari di Dati Personali” indica i Dati Personali che rivelino: l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il Trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o i dati relativi a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza;

“Clausole Contrattuali Tipo” indica le Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione Europea nella Decisione 2010/87/UE del 5 febbraio 2010 per il trasferimento dei Dati Personali da un Titolare stabilito nell’UE verso un’Entità extra SEE che agisca come Responsabile, inclusi gli Allegati 1 e 2 facenti parte integrante del presente Contratto;

“Contratto Master” indica il contratto disciplinante la fornitura del Servizio concluso tra le Parti;

“Contratto” indica il presente Contratto per il trattamento dei Dati Personali e gli Allegati 1-4;

“Dati Personali del Titolare” indica i Dati Personali, relativi agli Interessati, trattati in relazione al Servizio fornito dal Responsabile nei confronti del Titolare;

“Dati Personali” significa qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; al fine di evitare contrasti interpretativi, “Dati Personali” ha il significato previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali;

“Decisione di Adeguatezza” si riferisce a una decisione vincolante emessa dalla Commissione Europea che permette il trasferimento dei Dati Personali dallo Spazio Economico Europeo verso un paese terzo il cui ordinamento interno fornisca un adeguato livello di tutela in materia di protezione dei Dati Personali;

“Diritti dell’Interessato” sono i diritti riconosciuti all’Interessato dalle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali. Nei limiti di applicabilità del Regolamento, “Diritti dell’Interessato” significa, ad esempio, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, il diritto alla limitazione del Trattamento dei dati dell’Interessato o il diritto di opposizione al Trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;

“Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali” indica, negli Stati membri dell’Unione Europea, il Regolamento e le complementari legislazioni nazionali in materia di protezione dei Dati Personali, comprensivi di ogni orientamento e/o code of practice emessi dalla competente Autorità di controllo all’interno dell’Unione Europea; e/o, negli Stati extra UE, ogni vigente legislazione in materia di protezione dei Dati Personali relativa alla tutela ed al legittimo Trattamento di Dati Personali;

“Elenco dei Sub-Responsabili” indica l’elenco disponibile nell’Allegato 3;

“Entità extra SEE” indica ogni organismo, che agisca in qualità di Responsabile (o come sub-Responsabile), che Tratti Dati Personali del Titolare per l’erogazione del Servizio in un paese extra SEE o in un paese che non abbia ricevuto una Decisione di Adeguatezza;

“Esportatore” ha il significato previsto dalle Clausole Contrattuali Tipo;

“Importatore” ha il significato previsto dalle Clausole Contrattuali Tipo;

“Interessato/i” ha il significato previsto dal Regolamento;

“Regolamento” indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

“Responsabile” indica generalmente la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, l’organismo o altro ente che Tratti Dati Personali per conto del Titolare. Ai fini del presente Contratto, il Responsabile è RM IMPIANTI di Mario Raffaelli;

“SEE” indica lo Spazio Economico Europeo;

“Servizio” indica il servizio oggetto del Contratto Master;

“Sub-Responsabile” indica un organismo individuato dal Responsabile per assisterlo nel (o che intraprenda direttamente qualsivoglia) trattamento dei Dati Personali del Titolare nel rispetto delle obbligazioni previste dal Responsabile e di cui al presente Contratto, individuabile nell’elenco dei Sub-Responsabili, che sia stato autorizzato dal Titolare ai sensi dell’Art. 5 del presente Contratto;

“Titolare” indica generalmente la persona fisica o giuridica, la pubblica autorità, l’organismo o altro ente che, da solo o congiuntamente con altri soggetti, determini le finalità e le modalità del Trattamento dei Dati Personali. Ai fini del presente Contratto, il Titolare è BioRep S.r.l.;

“Trattare” o “Trattamento” significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“UE” indica l’Unione Europea;

“Violazione dei Dati Personali” indica la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. RUOLI PRIVACY

2.1. Le Parti convengono che:

- a) Il Titolare agisce come Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali in suo possesso;
- b) Il Responsabile agisce come Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali del Titolare nell’erogazione del Servizio; e
- c) il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti con riferimento ai rispettivi compiti e obbligazioni relativi al Trattamento dei Dati Personali del Titolare posto in essere dal Responsabile nell’erogazione del Servizio.

3. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

3.1. Il Titolare determina le finalità del Trattamento dei Dati Personali del Titolare nell'erogazione del Servizio.

3.2. Con riferimento all'erogazione del Servizio, il Responsabile si impegna a rispettare i seguenti obblighi, compresi quelli definiti negli Allegati 1 e 2 che si considerano parte integrante del presente Contratto:

- a) Il Responsabile tratterà i Dati Personali del Titolare solo per quanto strettamente necessario all'erogazione del Servizio, restando soggetto alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare con il presente Contratto;
- b) Il Responsabile avvertirà il Titolare qualora ritenga che le istruzioni impartite per iscritto si pongano in violazione delle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali.
- c) Il Responsabile informerà tempestivamente il Titolare, senza indebito ritardo, di ogni contatto o comunicazione ricevuta da un'Autorità di Controllo in relazione al Trattamento dei Dati Personali del Titolare. A tal riguardo, le Parti acconsentono e concordano che la responsabilità per il riscontro a tali richieste rimarrà esclusivamente in capo al Titolare e non al Responsabile.
- d) Il Responsabile ha implementato misure operative, tecniche e organizzative adeguate, incluse quelle descritte nell'Allegato 2 del presente Contratto, per proteggere i Dati Personali del Titolare (comprese le Categorie Particolari di Dati Personali). Le Parti sono consapevoli e concordano che il Responsabile è espressamente autorizzato ad implementare misure alternative o stabilire luoghi alternativi di conservazione dei dati purché il livello di sicurezza delle misure o dei luoghi scelti sia ritenuto, sotto tutti gli aspetti, adeguato.
- e) Ove il Responsabile comunichi i Dati Personali del Titolare al proprio personale, direttamente ed esclusivamente preposto alla fornitura del Servizio, il Responsabile assicura che detto personale: 1) sia impegnato a mantenere la riservatezza o sia soggetto ad un obbligo legale di riservatezza e; 2) tratti i Dati Personali del Titolare seguendo le istruzioni del Responsabile nel rispetto degli obblighi contenuti nel presente Contratto.

4. OBBLIGHI DEL TITOLARE

4.1. Il Titolare è consapevole e accetta che, per consentire l'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, il Titolare fornirà al Responsabile i Dati Personali in suo possesso.

4.2. Il Titolare assicura e garantisce che sussiste un'idonea base legale (ad es., consenso dell'Interessato, legittimo interesse, autorizzazione dalla competente Autorità di Controllo ecc.) per procedere al Trattamento e alla trasmissione dei Dati Personali del Titolare al Responsabile come parte della fornitura del Servizio.

5. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DA PARTE DI SUB-RESPONSABILI

5.1. Il Titolare riconosce, accetta ed acconsente che, esclusivamente per procedere alla fornitura del Servizio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto, i Dati Personali del Titolare potrebbero essere Trattati dal Responsabile o suoi Sub-Responsabili come descritti nell'Elenco dei Sub-Responsabili.

5.2. Ai sensi dell'art. 5.1, il Responsabile è autorizzato a servirsi di Sub-Responsabili a condizione che:

- a) informi preventivamente il Titolare dell'identità dei Sub-Responsabili come descritti nell'elenco dei Sub-Responsabili e notifichi al Titolare ogni aggiornamento del predetto elenco al fine di consentire al Titolare di opporsi all'impiego di detti Sub-Responsabili;

- b) stipuli accordi con i Sub-Responsabili che contengano gli stessi obblighi previsti dal presente Contratto per quanto riguarda il Trattamento dei Dati Personali del Titolare;
- c) eserciti adeguati controlli nel selezionare i Sub-Responsabili e rimanga responsabile per l'adempimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto da parte dei Sub-Responsabili coinvolti;
- d) su richiesta del Titolare, il Responsabile fornisca al Titolare adeguate informazioni in merito alle azioni ed alle misure che il Responsabile ed i suoi Sub-Responsabili hanno intrapreso per assicurare il rispetto delle previsioni del presente Contratto.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E INCLUSIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

6.1. Nella misura in cui sia applicabile il Regolamento e non vi sia alcuna Decisione di Adeguatezza, il Titolare e il Responsabile si impegnano a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo allegate in calce al presente Contratto. Sul punto, il Titolare autorizza espressamente la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Tipo, consentendo al Responsabile di sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo con Entità extra SEE per conto del Titolare.

6.2. Compatibilmente con quanto previsto dall'Art. 6.1, le Parti sono consapevoli che si applicheranno gli Allegati 1 e 2 del presente Contratto, e che gli Allegati 1 e 2 saranno considerati le Appendici 1 e 2 delle Clausole Contrattuali Tipo. Il Responsabile è autorizzato dal Titolare a procedere alla modifica unilaterale delle Appendici 1 e 2 delle Clausole Contrattuali Tipo solo per imporre all'Entità extra SEE obblighi più rigorosi.

6.3. Nulla del presente Contratto potrà prevalere su qualsivoglia clausola delle Clausole Contrattuali Tipo.

6.4. Previa richiesta, il Titolare può procedere alla revisione delle Clausole Contrattuali Tipo, inclusi gli Allegati 1-4, e ottenerne una copia completa e compilata dal Responsabile.

7. OBBLIGHI IN TEMA DI COOPERAZIONE E RESPONSABILITÀ

7.1. Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede per assicurare il rispetto delle previsioni di cui al presente Contratto, tra cui, ma non solo, il dovere di assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei diritti dell'Interessato, gestire incidenti di sicurezza/Violazioni dei Dati Personali al fine di mitigare i possibili effetti avversi da essi derivanti.

7.2 Le Parti collaborano in buona fede per rendere disponibile reciprocamente e verso l'Autorità di Controllo le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto delle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

8.1. In considerazione della natura del Trattamento, il Responsabile assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare l'adempimento degli obblighi del Titolare per riscontrare le richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato.

8.2. Il Responsabile fornirà al Titolare adeguata cooperazione ed assistenza, e provvederà a fornire tutte le informazioni che possano essere ritenute necessarie per riscontrare l'Interessato o, altrimenti, per permettere al Titolare di dimostrare il rispetto dei propri doveri ed obblighi per quanto concerne i diritti dell'Interessato ai sensi delle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali.

9. RESTITUZIONE DEI DATI E CANCELLAZIONE

9.1. Il Responsabile, senza porre costi aggiuntivi a carico del Titolare, restituirà o cancellerà i Dati Personali del Titolare alla scadenza o risoluzione anticipata del presente Contratto

e/o su richiesta del Titolare, subordinatamente ad una richiesta da comunicare per iscritto con congruo preavviso, salvo che sussistano specifici obblighi di conservazione previsti dalla legge (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli previsti dalle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali o richieste provenienti dall'autorità giudiziaria), tra cui, ma non solo, quelli provenienti dall'Autorità di Controllo, tali da impedire al Responsabile di adempiervi.

9.2. Al fine di adempiere alla specifica richiesta del Titolare volta alla restituzione dei propri Dati Personali, tale richiesta dovrà essere evasa senza ingiustificato ritardo e non oltre 48 ore dalla richiesta del Titolare.

9.3. Nel caso in cui il Titolare richieda la cancellazione dei propri Dati Personali e fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 9.4, il Responsabile fornirà un'attestazione che assicuri tale cancellazione.

9.4. Il Responsabile potrà mantenere i Dati Personali del Titolare che siano stati conservati con regolari operazioni di backup nel rispetto dei protocolli di disaster recovery e business continuity del Responsabile (si veda art. 12), purché il Responsabile non tratti, e non consenta ai propri Sub-Responsabili di trattare, in maniera attiva o intenzionale tali Dati Personali del Titolare per qualsivoglia finalità ulteriore rispetto alla fornitura del Servizio.

10. TRASMISSIONE

10.1. I Dati Personali trasmessi dal Responsabile in relazione al Servizio attraverso Internet dovranno essere cifrati in modo appropriato. Le Parti sono altresì consapevoli che la sicurezza delle trasmissioni su Internet non potrà essere completamente garantita.

10.2. In caso si sospetti una Violazione dei Dati Personali, il Responsabile potrà sospendere, immediatamente in attesa delle indagini sulle cause, l'utilizzo del Servizio via Internet da parte del Titolare, a condizione che il Responsabile notifichi tale sospensione non appena ciò sia ragionevolmente possibile, nonché adotti tutte le misure adeguate per ripristinare prontamente la fruizione del Servizio via Internet e cooperi con il Titolare al fine di proseguire l'erogazione del Servizio tramite altri canali di comunicazione disponibili.

11. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

11.1 Il Titolare è consapevole e acconsente che il Responsabile non sarà ritenuto responsabile in caso di Violazione dei Dati Personali che non sia imputabile a negligenza di quest'ultimo.

11.2 Nel caso in cui il Responsabile venga a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali, dovrà:

a) adottare le misure appropriate per contenere e mitigare tale Violazione dei Dati Personali, inclusa la notifica al Titolare quanto prima possibile e in ogni caso non oltre quarantotto (48) ore dalla conoscenza della Violazione dei Dati Personali, al fine di consentire al Titolare di implementare rapidamente le contromisure necessarie;

b) collaborare con il Titolare per indagare: la natura, le categorie ed il numero approssimativo di Interessati coinvolti, le categorie ed il numero approssimativo di Dati Personali coinvolti e le probabili conseguenze di tale violazione con modalità commisurate alla serietà ed al suo impatto complessivo sul Titolare e sull'erogazione del Servizio previsto dal presente Contratto;

ove le Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali richiedano la notificazione alle competenti Autorità di Controllo ed agli Interessati della Violazione dei Dati Personali, e nel caso essa si riferisca a Dati Personali del Titolare, il Responsabile dovrà deferire e assumere istruzioni da Titolare, che sarà l'unico ad avere il diritto di determinare le misure che dovranno essere adottate per adempiere alle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali o per porre rimedio a qualsivoglia rischio, tra cui ma non solo:

- i. determinare se l'avviso debba essere fornito a qualsivoglia individuo, autorità di regolamentazione, autorità giudiziaria, enti a tutela dei consumatori o altri come richiesto dalle Disposizioni di Legge Applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali, o richiesto a discrezione del Titolare; e
- ii. determinare il contenuto di tale avviso, se sia possibile offrire all' Interessato dalla violazione qualsivoglia tipologia di rimedio riparatorio, nonché la natura e l'estensione di tale rimedio.

12. DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY

12.1 Il Responsabile adotta ed aggiorna, secondo criteri di diligenza professionale, protocolli di disaster recovery e business continuity, la cui sintesi per punti è resa disponibile al Titolare previa richiesta. Il Responsabile concorda di adottare tale programma. Il Responsabile può modificare tale programma in qualsiasi momento, a condizione che la sua capacità di fronteggiare un disaster recovery non si riduca ad un livello inferiore a quello previsto dal suddetto programma al momento della sottoscrizione del presente Contratto.

13. MANDATO

13.1 Con la sottoscrizione del Contratto Master di cui il presente Contratto, comprensivo degli Allegati 1-4, costituisce allegato e parte integrante, il Titolare espressamente dà mandato al Responsabile a eseguire per conto del Titolare le attività descritte nelle Clausole 5 e 6 di cui sopra.

13.2 Con la sottoscrizione del Contratto Master di cui il presente Contratto costituisce allegato e parte integrante, il Responsabile accetta il mandato, che sarà eseguito senza remunerazione economica in quanto collegato alla fornitura del Servizio, confermando di aver letto e compreso le istruzioni assegnategli.

Data, 26/01/2024

BioRep S.r.l.

DocuSigned by:



31BA3C44ADBE4E4...

Michele Piovella

Direttore Generale

RM IMPIANTI S.r.l.

DocuSigned by:



4C3B7B0278BB46F...

Mario Raffaelli

Rappresentante Legale